



Allegato A)

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di Roseto degli Abruzzi

[Handwritten signature]



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabili obblighi tributari	4
Articolo 4 - Misura dell'imposta.....	4
Articolo 5 - Esenzioni	4
Articolo 6 -Obblighi tributari	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento.....	6
Articolo 9 - Sanzioni.....	6
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	7
Articolo 11- Rimborsi.....	7
Articolo 12 - Contenzioso	7
Articolo 13 - Tavolo di Concertazione.....	7



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e tutte le strutture ricettive indicate nel comma 3 lettere a) e b) del successivo art. 2.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Roseto degli Abruzzi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, della manutenzione, ristrutturazione, adeguamento delle strutture pubbliche e dei servizi destinati alla fruizione turistica, alla fruizione e al recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe su base annuale **decorre dal 01 aprile 2018**, viene comunque applicata esclusivamente per i soggiorni ricadenti nel periodo tra il **primo aprile ed il 30 settembre di ogni anno**.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive:
 - a) fino ad un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell'anno solare, per gli alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi;
 - b) fino ad un massimo di 15 pernottamenti complessivi nell'anno solare, per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi e villaggi turistici.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

(bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabili degli obblighi tributari

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Roseto degli Abruzzi.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, ed i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. Il Comune di Roseto degli Abruzzi comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - i portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

- i soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
- i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
- gli autisti di pullman delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art.24, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 193/2003 (codice in materia di protezione dei dati).

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Roseto degli Abruzzi nel termine perentorio specificato al comma successivo.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) su conto corrente postale n. 11578648 intestato al Comune di Roseto degli Abruzzi;
 - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con accredito sul conto di tesoreria comunale IBAN n. IT 92 C 0542 4042 97000051009002.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della regolare esecuzione degli adempimenti posti a carico del gestore dal presente regolamento.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento;
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Tavolo di concertazione



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

1. L'amministrazione comunale ha facoltà di istituire un Tavolo di Concertazione presieduto dal Sindaco o Suo delegato, e composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 2 e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, formulando eventuali proposte correttive.